

# REGNO D'ITALIA.

---

Milano 25 Ottobre 1807.

## IL REGIO PROCURATORE GENERALE

*P R E S S O*

## LA CORTE DI GIUSTIZIA CIVILE E CRIMINALE

ALLA GENDARMERIA REALE,

AI SIGNORI SAVJ, ANZIANI, SINDACI, PODESTÀ, GIUDICI DI PACE,  
AL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA IN PAVIA,  
ED ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

*I*l buon servizio pubblico è inseparabile da una marcia celere, franca, ed uniforme ai principj regolatori del sistema.

L'ordine della corrispondenza si riferisce al primo, la soluzione dei dubbi al secondo, la giusta interpretazione delle Leggi al terzo degli indicati requisiti. Compreso io da questa massima, e dal dovere inerente alla mia Carica, egli è ovvio, che oltre le discipline già stabiliti, conviene di adottare anche pel Ministero Pubblico l'attergazione dell'oggetto di qualunque carta, che si diriga al medesimo.

Trovo parimenti necessario, ed analogo ai regolamenti della Prima Magistratura Giudiziaria, che tanto nelle Consulte, quanto in qualunque altro atto da inoltrarsi alle Autorità si citino i Codici, le Leggi, gli Ordini coi rispettivi Articoli, che si credono risguardanti l'argomento.

Informato poi che alcuni tra i Giudici di Pace si sono isolatamente attenuti all'Art. 110 del Codice di Procedura penale senza osservarne nel complesso le disposizioni del Codice, ed hanno trasmesso al Tribunale Correzzionale qualche denuncia di delitto loro direttamente presentata, omettendo la preliminare istruzione, perciò debbo far conoscere il vero spirito della Legge, ed il modo di conseguire il miglior corso di giustizia.

Messo nudamente in pratica il detto Art. 110, non si farebbero carico i Giudici di Pace dei precedenti Articoli 39, 51, 70 e relativi.

La verificazione, e l'assicurazione dei corpi di delitto, non che lo scoprimento dei delinquenti esigono di loro natura istantanee provvidenze, e riesce poi anche assai difficile il poter fissare i giusti limiti dell'urgenza, e determinare ne' singoli casi gli oggetti.

Finalmente l'Art. 121 dimostra la convenienza di non doversi tralasciare le preliminari operazioni; Imperocchè il grave pregiudizio, che ridondare potrebbe dall'omissione, non è in conto alcuno paragonabile coll'eventuale difetto di rinnovare alcuni atti eretti dagli Ufficiali di Polizia.

A tale proposito mi occorre anche di sommamente raccomandare alla Gendarmeria, ai Signori Savj, Anziani, Sindaci, Podestà, Giudici di Pace, e Tribunali Correzzionali, ai quali in ispeciale modo è affidata l'iniziativa dei primi passi, che conducono all'amministrazione della Giustizia punitiva, di mantenersi scrupolosi, ed esatti nella osservanza di quelle formole che furono introdotte a tutela dell'innocenza, senza però esporsi a lasciare impunita la malvagità. Quindi, mentre ognuno deve rispettare quegli individui, che la Legge non colpisce con una sinistra presunzione, avrà cura sulle tracce dell'Art. 230 del Codice precitato di far sentire all'ozioso, al sospetto, ed al vagabondo che anche nella nuova più liberale legislazione non riuscirà loro d'annidarsi nelle ubertose nostre campagne.

Ho il piacere, Signore, di salutarvi con distinta stima

L U I N I.

ZUCCHI Segret. provvis.

al v. Sindaco dello Comune  
di Legnano

*Circolare.*

# REGNO D'ITALIA.

N. 15423.

Sez. III.

Milano 18. Novembre 1807.

## IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

*I*l nuovo Codice di Procedura Civile, e così quello di Procedura Criminale affidano alli Podestà, e Sindaci delle Comuni diverse incumbenze in concorso delle Autorità Giudiziarie.

S. E. il Gran Giudice Ministro della Giustizia ebbe però ad occorrere a S. E. il Sig. Ministro dell'Interno, che taluna delle succennate Autorità Amministrative si è rifiutata dal prestare l'opera propria, di cui era stata richiesta, e che generalmente sono tutte alquanto difficili a prestarsi al disimpegno delle dette incumbenze.

Troppo interessando al regolare andamento de' nuovi Sistemi Giudiziarij, che li Podestà, ed i Sindaci, siccome tutte le altre Pubbliche Autorità, si prestino con diligenza, sollecitudine, e zelo alle operazioni loro demandate dai Codici suenunciati, mi ha quindi incaricato il sullodato Sig. Ministro dell'Interno di far loro sentire questo dovere, per il più esatto adempimento.

Tanto si partecipa alli Signori Podestà, e Sindaci, per loro rispettiva direzione, ed ho il piacere di salutarli con distinta stima

LONGO.

MINOJA  
Segretario Generale.